

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DI CONTRIBUTI E PATROCINI**

### **INDICE**

**Articolo 1** Finalità e oggetto del regolamento

#### **Titolo I – CONTRIBUTI**

**Articolo 2** Ambito di applicazione

**Articolo 3** Competenze

**Articolo 4** Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

**Articolo 5** Settori di intervento

**Articolo 6** Destinatari

**Articolo 7** Criteri e modalità per la richiesta e la concessione dei contributi

**Articolo 8** Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento

**Articolo 9** Preavviso di rigetto

**Articolo 10** Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

**Articolo 11** Criteri per l'ammissibilità delle richieste

**Articolo 12** Rendicontazione ed erogazione del contributo

**Articolo 13** Decadenza

**Articolo 14** Responsabilità del richiedente

**Articolo 15** Divieto di ripiano perdite

#### **Titolo II - PATROCINIO**

**Articolo 16** Patrocinio del Comune

#### **Titolo III – PUBBLICITA'**

**Articolo 17** Obbligo di pubblicità

**Articolo 18** - Obblighi di trasparenza

#### **Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 19**– Disponibilità finanziaria

**Articolo 20**– Norme di rinvio

**Articolo 21** – Entrata in vigore

## **Articolo 1 - Finalità e oggetto del regolamento**

1. Il Comune di BRA, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

## **Titolo I – CONTRIBUTI**

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990 *e s.m.i. e dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013* e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune Bra di agevolazioni e contributi economici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di BRA.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle erogazioni di benefici economici di natura socioassistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;

b) a contributi, sovvenzioni dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) nei casi in cui venga stipulato apposito accordo con il quale il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, ovvero quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria, anche in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;

d) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato *ex art. 56 del D Lgs 117/17*;

e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;

f) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

g) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;

h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nel rimborso da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, con periodicità di erogazione legata alla durata dell'esposizione debitoria, previa deliberazione da parte del Consiglio comunale di apposita convenzione che regoli i rapporti tra le parti;

i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

### **Articolo 3 - Competenze**

1. La Ripartizione ed il Servizio di riferimento competenti per materia in ordine alla richiesta di contributo provvedono tramite atto dirigenziale.

In caso di richiesta di patrocinio, la competenza è della Giunta Comunale, previa istruttoria del Dirigente del Servizio di riferimento.

2. Non è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune, salvo il caso di organizzazione congiunta dell'iniziativa (c.d. coorganizzazione), approvata con atto della Giunta comunale, con la quantificazione dei costi da sostenere.

#### **Articolo 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**

1. I contributi di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi alternativamente per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute in quanto coerenti con gli atti di programmazione o di indirizzo dell'ente.

2. Oltre l'assegnazione di contributi finanziari, sono altresì ricompresi nella presente regolamentazione :

- le prestazioni di servizi o di attività erogati da Uffici comunale ed economicamente valutabili;
- la concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- ulteriori modalità di intervento da parte del Comune di Bra comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

#### **Articolo 5 - Settori di intervento**

1. Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale, perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscono, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovono l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;
- sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovono la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovono l'istruzione, la formazione e l'informazione;
- promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità.

2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non sono di interesse collettivo;
- sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
- sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

#### **Articolo 6 - Destinatari**

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati (<sup>1</sup>), con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.

2. Di norma, i soggetti destinatari del contributo economico non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine della città di BRA e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

#### **Articolo 7 - Criteri e modalità per la richiesta e la concessione dei contributi**

1. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti. A tal fine, l'Amministrazione, di norma, agisce attraverso:

a) l'erogazione di contributi per specifici settori di intervento nel corso dell'anno tramite la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i campi di intervento, in coerenza

---

1 A titolo esemplificativo: Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere; Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali; Associazioni, fondazioni e altre soggetti di carattere privato di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 cd *Codice del Terzo settore*, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

con la programmazione comunale e finalizzati al cofinanziamento di eventi singoli, occasionali o di carattere straordinario;

b) l'erogazione di contributi per eventi singoli, occasionali o di carattere straordinario (non già oggetto di altra contribuzione da parte del Comune di Bra), sia per le attività di carattere ricorrente o comunque correlate all'ordinaria amministrazione del soggetto.

2. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione approvati;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.

3. Non sono previste altre modalità di erogazione contributi, eccezion fatta per le tipologie di cui all'articolo 2.

4. Le domande di contributo e/o agevolazione economica, devono essere presentate nei seguenti termini:

- per le richieste di cui al comma 1, lettera a), ovvero per l'attività programmata attraverso la pubblicazione di specifici bandi, nei termini previsti dai bandi stessi;
- per le richieste di cui al comma 1, lettera b) entro il 30 novembre di ciascun anno.

5. Le domande di contributo e patrocinio sono formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Alla domanda devono essere allegati:

- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo dell'ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso un Servizio del Comune di Bra;
- una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi luogo e modalità di svolgimento, preventivo relativo all'iniziativa articolato per tipologie di spese ed entrate.

## **Articolo 8 - Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento**

1. Le norme del presente articolo si applicano alle richieste di concessione di contributo o agevolazione non ricomprese nei bandi annuali di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 7, per le quali il riferimento è la lex specialis dei bandi.

2. La richiesta di contributo è assegnata al Dirigente competente e viene trasmessa per conoscenza alla Giunta Comunale.

3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e là dove si rendessero necessarie integrazioni o correzioni, assegna al richiedente un termine di 10 gg per provvedere, ovvero acquisisce, ove possibile, d'ufficio le informazioni mancanti".

4. Il procedimento si conclude entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla richiesta di contributo.

5. A seguito della concessione del contributo, il beneficiario evidenzierà la collaborazione del Comune di Bra nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, secondo le modalità precisate al successivo articolo 17.

## **Articolo 9 - Preavviso di rigetto**

1. Se il responsabile del procedimento riconosce la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'articolo 10-bis Legge n. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

## **Articolo 10 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

1. Nei casi di impossibilità ad accogliere – in tutto o in parte – l’istanza per esaurimento dei fondi disponibili a Bilancio, il Servizio competente lo comunica ai richiedenti.

L’eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame di tutte le istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi.

Nel caso di esaurimento dei fondi, l’Amministrazione Comunale potrà altresì prevedere l’erogazione di un contributo inferiore a quanto richiesto.

2. Il Servizio competente può procedere ad una sola comunicazione di rigetto per tutte le istanze presentate successivamente all’esaurimento dei fondi. In tal caso la comunicazione può avvenire a mezzo del sito istituzionale dell’ente.

### **Articolo 11 - Criteri per l’ammissibilità delle richieste**

1. In ogni caso, per ogni attività o evento può essere concesso un contributo finanziario non superiore alla differenza fra spese e entrate dell’iniziativa, risultanti dal preventivo di cui all’articolo 7, comma 5, con la sola eccezione delle iniziative che prevedono il versamento in beneficenza degli utili.

### **Articolo 12 - Rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione della rendicontazione al servizio competente.

2. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a specifico modello di autocertificazione predisposto dal Servizio competente.

3. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla richiesta di contributo.

Essa contiene:

a. relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell’esito dell’iniziativa, attività o manifestazione attuata;

b. bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell’eventuale disavanzo di spesa;

c. specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;

d. copia della documentazione contabile relativa alle spese sostenute con il contributo del Comune di Bra;

e. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l’attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

4. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione autocertificazione ai sensi di legge della conformità all’originale delle fotocopie di tutta la documentazione giustificativa.

5. E’ facoltà del responsabile del procedimento chiedere l’esibizione degli originali, prima di effettuare la liquidazione del contributo.

6. Non sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

7. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

8. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro.

9. I soggetti che non hanno presentato regolare rendiconto non possono ottenere benefici economici per un anno dal termine della presentazione dello stesso.

10. Se il rendiconto evidenzia disavanzo inferiore al preventivo, il contributo assegnato è erogato in misura proporzionalmente ridotta.

### **Articolo 13- Decadenza**

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 13 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
  - a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
  - b) non è stata presentata la rendicontazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
  - c) è stato violato l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
3. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

#### **Articolo 14 - Responsabilità del richiedente**

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.
2. Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
3. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune di Bra da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

#### **Articolo 15 - Divieto di ripiano perdite**

1. In ogni caso l'intervento del Comune di Bra non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

### **Titolo II – PATROCINIO**

#### **Articolo 16 - Patrocinio del Comune**

1. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale, rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.
2. Il patrocinio non comporta la concessione di alcun contributo o beneficio da parte dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi unicamente i benefici consistenti in abbattimenti di tariffe previsti, per la fattispecie, da leggi o altri regolamenti.
3. La richiesta di patrocinio deve essere presentata all'Ufficio competente almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa su apposita modulistica indicante la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, specificando le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se l'ingresso è libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
4. Ove, per la stessa iniziativa, è richiesto sia il patrocinio sia un contributo e/o agevolazione economica, si rinvia a quanto definito al Titolo I del presente Regolamento.
5. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *ex art. 10-bis l. 241/90*.
7. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal beneficiario nelle forme precisate al successivo articolo 17.

## **TITOLO III – PUBBLICITA’**

### **Articolo 17 - Obbligo di pubblicità**

1. Dopo la concessione del patrocinio e/o di agevolazione economica o contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa, la collaborazione del Comune di Bra, utilizzando la dicitura “Con il patrocinio/contributo del Comune di Bra”, unitamente allo Stemma comunale.
2. La mancata pubblicizzazione del contributo o patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
3. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 18 - Obblighi di trasparenza**

1. I criteri e le modalità per l’erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicate secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

### **Articolo 19 – Disponibilità finanziaria**

I contributi assegnabili ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento sono erogati entro i limiti dello stanziamento previsto nel bilancio del Comune.

### **Articolo 20 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.
2. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall’entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

### **Articolo 21 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della Deliberazione che lo approva. Da tale data esso sostituisce integralmente il “Regolamento Comunale per la concessione dei contributi”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.06.1993.

\*\*\*\*\*